

Deliberazione Δ622 del 16 MAG. 2001

OGGETTO: Affidamento alla ditta BIOMEDIN S.r.l., a mezzo trattativa diretta, del contratto di manutenzione triennale per n° 1 sistema spirometrico Baireshcohr e n° 1 Pneumotacografo, in dotazione al Servizio di Pneumologia del presidio F.lli Crobu.

### IL DIRETTORE GENERALE

**acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, Prot. ABS 881 del 03/5/2001, che costituisce parte integrante del presente atto;

**ravvisata** la necessità di procedere al rinnovo dell'affidamento in oggetto, al fine di garantire la continuità operativa del servizio che ha in dotazione le apparecchiature;

**ritenuto** applicabile l'art. 7 p. 2 lett. B del D. Lgs. n° 157 del 17/3/1995 che consente, nella fattispecie, il ricorso all'affidamento diretto;

**sentito** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

### DELIBERA

- autorizzare l'affidamento con contratto triennale del servizio di manutenzione in oggetto, con decorrenza dalla data di formale comunicazione scritta alla Ditta;
- approvare l'allegato schema di contratto ASL che disciplina l'affidamento;
- demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza ai sensi delle normative vigenti;
- determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- imputare il **costo complessivo annuale di lire 6.485.000 – Euro 3.349,22** - oltre l'I.V.A. vigente, sulla classe di costo 44 13 00005 del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

Resp. Settore D. E. Arca

Add M. Collu




**Il Direttore Generale  
Emilio Simeone**

**Azienda unità sanitaria locale n° 7**  
**Carbonia**


Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale,  
presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere  
dal ~~16 MAG. 2001~~ fino al 25 MAG. 2001

1

Il Responsabile  
Affari Generali



Resp.le di procedimento  
G. Carta



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7**  
09013 CARBONIA (CA)

*Servizio Acquisti Settore Tecnico*  
*Uff. Contratti e Assistenza Apparecchiature*  
*tel. 0781.6683.231 fax 0781.6683.224*

*Prot. n° 881/ABS del 03/5/2001*

**Al Direttore Amministrativo**  
**D.ssa Savina Ortu**


OGGETTO: Proposta di affidamento alla ditta BIOMEDIN S.r.l., a mezzo trattativa diretta, del contratto di manutenzione triennale per n° 1 sistema spirometrico Baireshecobr e n° 1 Pneumotacografo, in dotazione al Servizio di Pneumologia del presidio F.lli Crobu.

□ Premesso che:

- con Delibera n° 820 del 20/5/1998 era stato disposto a mezzo trattativa diretta, l'affidamento alla ditta in oggetto, con contratto biennale, del servizio di manutenzione globale per n° 1 sistema spirometrico Baireshecobr marca Biomedin, in dotazione al servizio di Pneumologia del presidio ospedaliero F.lli Crobu distretto d'Iglesias;
- il canone di manutenzione annuo concordato era di complessive **lire 4.803.000 + I.V.A.**;
- i termini di decorrenza di detto contratto erano: 01/6/1998 - 31/5/2000;
- con Delibera n° 1738 del 13/9/1999, su richiesta del Primario del Servizio sanitario interessato, era stata disposta la revisione del sistema spirometrico citato per adeguarlo alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- la consegna e collaudo del sistema spirometrico revisionato è avvenuta in data 30/9/1999 e che a partire da tale data l'apparecchiatura è rientrata in garanzia per un anno, ossia sino al 30/9/2000, conseguentemente, con comunicazione alla Ditta prot. 9317 del 11/10/99, il contratto sopra indicato è stato rescisso a partire dalla data di collaudo;
- in data 28/6/2000, a seguito stipulazione di contratto di sponsorizzazione con la ditta Astra-Zeneca, è stato consegnato al servizio di Pneumologia sopra indicato n° 1 Pneumotacografo portatile marca Biomedin con garanzia sino al 28/6/2001;
- con nota del 05/3/01, prot. ABS 455/7.3.01, il Primario del Servizio sanitario interessato, nel trasmettere le proposte contrattuali di manutenzione della ditta Biomedin per le apparecchiature sopra indicate, esprime parere favorevole sulla necessità della stipulazione del contratto di manutenzione.
- la Ditta in oggetto: per dette apparecchiature, agisce in esclusiva su tutto il territorio nazionale sia per l'assistenza tecnica sia per la fornitura dei ricambi originali necessari alle manutenzioni;
- la garanzia degli interventi di manutenzione, quindi l'esclusione di responsabilità oggettive da parte dell'Azienda, può essere assicurata, nel caso di apparecchiature soggette a vincoli di privativa industriale, solo mediante il ricorso alle Ditte produttrici le apparecchiature medesime o da loro incaricate.

□ Ritenuto che:

- il contratto di manutenzione è l'unica forma d'assistenza in grado di garantire la più sicura e continua efficienza delle apparecchiature, a tutto vantaggio dell'efficienza del servizio reso agli Utenti;
- per le apparecchiature scientifiche vincolate da esclusiva per l'assistenza tecnica e fornitura ricambi originali, se non ostano motivi di sconvenienza economica, sia opportuna la stipulazione di contratti pluriennali poiché gli stessi oltre a garantire un miglior programma di manutenzione, permettono all'Azienda risparmi economici, sia per i minori carichi di lavoro annuali necessari alla predisposizione degli atti amministrativi inerenti, sia per il canone di manutenzione, concordato fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7**  
09013 CARBONIA (CA)

*Servizio Acquisti Settore Tecnico*  
*Uff. Contratti e Assistenza Apparecchiature*  
*tel. 0781.6683.231 fax 0781.6683.224*

*Prot. n° 881/ABS del 03/5/2001*

- Viste le offerte della ditta Biomedin, n° B01/12/S/FRK del 22/02/01 e n° B01/13/S/PTH del 22/02/01, proponenti la stipulazione di un contratto di manutenzione annuale full risk, per i seguenti canoni:
  - Sistema spirometrico Baireshecobr già sotto contratto Lire 5.095.000 + I.V.A./anno;
  - Pneumotacografo:
    - opzione 1 – servizio di hot line telefonica, spedizione via corriere dello strumento c/o lab. Biomedin riparazione entro 7 gg. lavorativi Lire 1.005.000 + I.V.A./anno;
    - opzione 2 – servizio di hot line telefonica, spedizione via corriere dello strumento c/o lab. Biomedin riparazione entro 7 gg. lavorativi con sostituzione temporanea dello strumento in attesa di riparazione Lire 1.390.000 + I.V.A./anno;
- Ritenuto che, relativamente all'offerta sopra indicata per il Pneumotacografo, l'opzione 2 rispetto all'opzione 1, data anche l'esiguità della differenza di spesa, sia la più congrua per l'Azienda.
- Vista la nota fax, prot. ABS 136 del 28/03/01, con la quale la Ditta, dietro richiesta dell'Azienda, esprime il proprio assenso alla stipulazione di un contratto triennale mantenendo invariati i canoni di manutenzione proposti per la stipulazione del contratto annuale e nel contempo chiede di essere esonerata dal produrre i bolli e la cauzione a garanzia, in considerazione dell'esiguità della spesa.
- Vista la nota fax, prot. ABS 153 del 04/04/01, con la quale la Ditta rettifica, perché errato, il canone di manutenzione complessivo pluriennale indicato per il pneumotacografo.
- Ritenuto che, dati i vincoli di esclusiva e visto l'art. 7 punto 2 lett. B del D. Lgs n° 157 del 17.3.95, sia opportuno il ricorso alla trattativa privata diretta poiché il ricorso ad altra Ditta, seppur qualificata, comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche a tutto discapito della funzionalità delle apparecchiature e del servizio sanitario che le ha in dotazione.

Per quanto sopra esposto, considerata anche la congruità economica dell'offerta e l'esiguità della spesa, si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione della suddetta disposizione e l'adozione di apposito atto.

Distinti saluti

Resp. Settore Dr. E. Arca

Add. M. Collu



IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI

Prot. 153/ABS



biomedin™

STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

FAX number --39 49 8754240  
TEL. 39 49 8751644

Date: Padova, 04 aprile 2001  
To: ASL N. 7 Carbonia - Settore Tecnico  
c.a.: Geom. Collu  
From: Biomedin Srl - Padova  
Pages: 1+ 1

Le inviamo l'offerta relativa al contratto di manutenzione  
del Pneumotacografo che sostituisce quella errata inviata il  
28/03/2001.

Scusandoci, porgiamo distinti saluti.

**biomedin** s.r.l.  
Plazza Insurrezione, 1  
35137 PADOVA ITALY


**biomedin**<sup>®</sup>
STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

Alla cortese attenzione di:  
**Uff. Acquisti**  
 USL 7 Carbonia  
 e p.c.: Egr. Dott. Greco  
 Div. Pneumologia  
 P.O. F.lli Crobu  
 Iglesias (CA)

Padova, 28 Marzo 2001

**DURATA: 1 LUGLIO 2001 - 30 APRILE 2004**
**OFFERTA B01/13/S/PTH del 28.03.2001- PNEUMOTACOGRAFO**
**OPZIONE2**

n. 1	Contratto di assistenza tecnica con - servizio di hot line telefonica - spedizione via corriere dello strumento al laboratorio Biomedin e riparazione entro 7 giorni lavorativi - sostituzione temporanea dello strumento con altro sostitutivo per il periodo di fermo	
	Importo	L.3.938.000 + IVA

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

**IVA:** 20% a Vostro carico  
**Pagamento:** 90 giorni d.f.

**biomedin** s.r.l.  
 Piazza Insurrezione, 1  
 35137 PADOVA - ITALY



biomedin<sup>®</sup>

STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

28.03.01 N. 136

FAX number --39 49 8754240  
TEL. 39 49 8751644

Date: Padova, 28 Marzo 2001

To: Ufficio Acquisti - USL 7  
c.a.: Egr. Geom. Collu  
fax 0781 6683224

From: Biomedin Srl - Padova  
Silvia Torresin

Pages: 1 + 3

**blornedin** s.r.l.  
Piazza Insurrezione, 1  
35137 PADOVA - ITALY

**biomedin**<sup>®</sup>STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

Alla cortese attenzione di:

**Servizio Acquisti**

Uff. Contratti e Ass. apparecchiature

Azienda USL 7

Via Dalmazia, 83

09013 Carbonia (CA)

fax 0781 6683224

**e p.c. Egr. Dott. Greco**

P.O. F.lli Crobu - Pneumologia

Iglesias (CA)

Padova, 28 Marzo 2001

Oggetto: Manutenzione strumenti Biomedin - anno 2001.

Rif.: Ns. offerte B01/12/S/FRK e B01/13/S/PTH del 22/02/2001, Vs. fax del 23/3/2001.

In riferimento a quanto sopra e al contratto inviatoci con Vs. fax del 23 Marzo scorso, inviamo la documentazione necessaria alla stipula del contratto.

Tenuto conto dei tempi necessari alla Vostra delibera, Vi inviamo gli allegati delle nostre proposte riformulate con le date esatte degli estremi di contratto.

In particolare:

- il contratto Full Risk (offerta B01/12/S/FRK) per la copertura manutentiva completa dello strumento Biomedin Baireshecobr inizierà il 1.05.2001 e terminerà il 30.04.2004 (così la durata sarà triennale).
- il contratto per la copertura del pneumotacografo (offerta B01/13/S/PTH, opzione 2) inizierà il 1.07.2001 (data di scadenza della garanzia attualmente in essere) e terminerà il 30.04.2004, così da far coincidere le date per un'eventuale nuova stipula di contratto.

Per quanto riguarda la Vostra richiesta di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'onere contrattuale complessivo (art. 13 del Vs. contratto) chiediamo di essere esonerati nel presentarla, come di essere esonerati da qualsiasi altra spesa eventuale di registrazione, in quanto forniamo presso la Vostra USL questo servizio manutentivo da diversi anni ed inoltre siete gli unici nostri utenti che la richiedono.

In attesa di una Vostra conferma a breve giro di posta, porgiamo cordiali saluti.

Silvia Torresin

Biomedin

**biomedin** s.r.l.Piazza Insurrezione, 1  
35137 PADOVA - ITALY




**biomedin**<sup>®</sup>
STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

Alla cortese attenzione di:  
**Uff. Acquisti**  
 USL 7 Carbonia  
 e p.c.: Egr. Dott. Greco  
 Div. Pneumologia  
 P.O. F.lli Crobu  
 Iglesias (CA)

Padova, 28 Marzo 2001

**ALLEGATO A- Offerta B01/12/S/FRK del 28 Marzo 2001**

n. 1	Contratto di assistenza tecnica Full Risk	
	Data decorrenza: 1 Maggio 2001	
	Data scadenza: 30 aprile 2004	
	Codice strumenti: <b><u>BAIRESHECOBR</u></b>	
	Importo	L 15.285.000 + IVA

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

IVA: 20% a Vostro carico  
 Pagamento: 90 giorni d.f.

**biomedin** s.r.l.  
 Piazza Insurrezione, 1  
 35137 PADOVA - ITALY



**biomedin**<sup>®</sup>

STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

Alla cortese attenzione di:

**Uff. Acquisti**

USL 7 Carbonia

e p.c.: Egr. Dott. Greco

Div. Pneumologia

P.O. F.lli Crobu

Iglesias (CA)

Padova, 28 Marzo 2001

**DURATA: 1 LUGLIO 2001 - 30 APRILE 2004**

**OFFERTA B01/13/S/PTH del 28.03.2001- PNEUMOTACOGRFO**

**OPZIONE2**

n. 1	Contratto di assistenza tecnica con - servizio di hot line telefonica - spedizione via corriere dello strumento al laboratorio Biomedin e riparazione entro 7 giorni lavorativi - sostituzione temporanea dello strumento con altro sostitutivo per il periodo di fermo	
	Importo	L.4.446.000 + IVA

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

**IVA:** 20% a Vostro carico  
**Pagamento:** 90 giorni d.f.

**biomedin** s.r.l.  
 Piazza Insurrezione, 1  
 35137 PADOVA - ITALY

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7**  
09013 CARBONIA (CA)

Servizio Acquisti Settore Tecnico  
Uff. Contratti e Assistenza Apparecchiature  
tel. 0781.6683.231 fax 0781.6683.224

Prot. n°                      del

Trasmissione fax del 23/3/2001  
al n° 049 8754240  
Tot pag. incl. la presente n° 4

Spettabile **BIOMEDIN S.r.l.**  
Piazza Insurrezione, 1  
35137 Padova  
Alla cortese att.ne Sig.ra Federica

OGGETTO: **CONTRATTO DI MANUTENZIONE SPIROMETRO BAIRESHECOBR E PNEUMOTACOGRAFO. RIF. OFFERTE B01/12/S/FRK – B01/13/S/PTH DEL 22/02/2001.**

E p.c. al Primario Serv. Pneumologia  
Dr. Pietro Greco  
Presidio F.lli Crobu

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che è nostro intendimento proporre alla nostra Direzione amministrativa la stipula di un contratto triennale e si chiede Vs. cortese disponibilità a mantenere invariati per tale periodo i canoni annuali di manutenzione proposti con le offerte in parola.


Si allega a corredo, come di consueto, nostro schema di contratto (analogo a quello scaduto per il sistema spirometrico **BAIRESHECOBR** già in Vs. possesso) che si prega di restituire completo dei dati mancanti e controfirmato in segno di accettazione.

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento in merito e in attesa di riscontro, anche solo via fax al numero indicato a margine, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti

Add. M. Collu



*Il Capo Servizio Acquisti*  
*Geom. Gerolamo Agulli*



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 -CARBONIA-**

Sede legale e amministrativa Via Dalmazia CARBONIA

**CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA**

**PREMESSO CHE:**

- è intendimento delle parti stipulare un Contratto per l'espletamento del **SERVIZIO d'ASSISTENZA TECNICA-MANUTENTIVA per APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE ad USO SANITARIO.**

- il Contratto che va ad instaurarsi s'intende stipulato nella forma del commercio, per mezzo di corrispondenza;

- il **Servizio d'Assistenza** oggetto del presente Contratto è da intendersi del tipo assicurativo, in pratica la **Ditta** s'impegna ad eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, nei modi e tempi appresso stabiliti, dietro pagamento del canone pattuito, prescindendo dal numero degli interventi richiesti oltre quelli di manutenzione programmata. Tale servizio comprende tutte le riparazioni e le sostituzioni dei ricambi occorrenti come stabilito all'art. 6 e, nei modi, all'art.11, a seguito del normale utilizzo delle apparecchiature, con la sola eventuale esclusione delle parti dettagliatamente elencate nell'offerta della Ditta e relativi allegati indicati all'art. 3. =

- il Direttore Generale dell'**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7** ha autorizzato la stipulazione del presente con Delibera n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_ aprile 2001;

**QUANTO SOPRA PREMESSO**

L'**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7** (in seguito denominata **ASL**), P.IVA e C.FISC. 02261310920, con sede in Carbonia via Dalmazia, rappresentata dal **Dr. Emilio Simeone** nato a Iglesias (CA) il 29 agosto 1945, che agisce in nome e per conto della **ASL** in qualità di Direttore Generale, =

## AFFIDA

alla **Biomedin S.r.l.** (in seguito denominata **Ditta**) con sede in Padova Piazza Insurrezione n° 1 C.F. e P. IVA 00919320283, rappresentata dal Sig. **Giuseppe Torresin** nato a Campodarsego -PD- il 03.9.1944, con l'incarico di Legale Rappresentante,

## CHE ACCETTA,

il **SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA-MANUTENTIVA** (in seguito denominato **SAT**) alle condizioni riportate nel seguito, delle apparecchiature indicate all'art. 2. =  
Per quanto sopra, essendo intendimento far constare gli accordi intercorsi a mezzo atto formale, le Parti in causa =

## STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO

**ART. 1** - La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. =

**ART. 2** - L'ASL affida alla **Ditta** il **SAT, TRIENNALE**, delle apparecchiature elencate nell'offerta della **Ditta** indicata all'art. 3, in dotazione al Servizio Pneumologia del presidio F.Ili Crobu distretto d'Iglesias. =

**ART. 3** - Le condizioni e i modi d'espletamento del **SAT** sono quelle fissate dal presente Contratto e dalle offerte della **Ditta**: n° B01/12/S/FRK, n° B01/13/S/PTH (opzione 2), entrambe del 22/02/2001, per quanto non in contrasto con il presente Contratto. =

**ART. 4** - L'onere complessivo triennale, onnicomprensivo, con la sola esclusione dell'i.v.a. a carico dell'ASL, è determinato in lire \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) da pagarsi in rate trimestrali **posticipate** a 90 giorni dalla data d'emissione. =

**ART. 5** - Il costo del **SAT**, come determinato al precedente art. 4, comprende: spese

di viaggio, di trasferta, di pernottamento etcc., qualunque spesa per il personale di viaggio, trasferta, tempi d'attesa presso l'ASL, orario di lavoro ordinario e straordinario etcc., come ogni e qualunque parte di ricambio non esclusa dall'offerta della Ditta e relativi allegati di cui all'art. 3. =

La Ditta s'impegna a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale e allo scopo il SAT comprende, oltre gli interventi su chiamata in numero illimitato:

- l'esecuzione di una (n° 1) visita preventiva annua (manutenzione programmata) per tutte le operazioni di manutenzione e revisione, utile a prevenire eventuali guasti e garantire l'efficienza delle apparecchiature; =
- la verifica periodica dei parametri di sicurezza elettrica secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalle norme CEI.=

In caso di guasti non immediatamente riparabili la Ditta s'impegna a dotare l'ASL d'apparecchiature temporaneamente sostitutive, di medesime caratteristiche, che restano di proprietà della Ditta stessa. Nel caso d'apparecchiature, dell'ASL, dichiarate irreparabili, con apposita relazione tecnica della Ditta confermata dall'Ufficio incaricato ASL e dal Responsabile del Servizio che le ha in dotazione, queste devono essere comunque restituite all'ASL stessa. =

In caso di dismissione d'apparecchiature, nel corso d'esecuzione del contratto, l'ASL non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo canone, computati dalla data del verbale di fuori uso sino alla scadenza contrattuale. =

**ART. 6** - Le parti di ricambio e di consumo necessarie al SAT dovranno essere originali. Nell'eventualità che alcune parti di ricambio e /o di consumo non rientrino entro l'onere di cui ai precedenti articoli, la Ditta è obbligata a produrre, unitamente all'offerta, un catalogo a stampa e relativo listino ove

siano desumibili i codici e i prezzi di ciascun componente non incluso nel canone. Resta comunque a carico della Ditta l'onere della mano d'opera e di qualunque spesa necessaria alla loro sostituzione. Nell'offerta dovrà essere esplicitato l'eventuale sconto che sarà praticato sul listino. Nel corso della durata contrattuale non potranno modificarsi i listini. Eventuali richieste della Ditta di modifica, per maggiori oneri, ai prezzi di listino dovranno essere preventivamente concordate e, con atto formale, accettate dall'ASL. All'atto dell'intervento di manutenzione, la Ditta, previo esplicito consenso dell'Ufficio incaricato ASL che deve risultare sulla relativa bolla dell'intervento tecnico, potrà effettuare, senza ulteriori formalità, la sostituzione delle parti difettose che dovranno essere fatturate, di volta in volta, ai prezzi di listino anzidetto con la riduzione dell'eventuale sconto offerto. =

**ART. 7** - Il SAT effettuato deve intendersi garantito. Per quanto detto, la Ditta è direttamente responsabile d'eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura a seguito d'improprio intervento tecnico o dalla mancata effettuazione delle verifiche, di cui all'art. 5, necessarie a salvaguardare la perfetta efficienza dell'apparecchiatura. =

Nell'eventualità che si rilevi la sostituzione di un componente o parte di ricambio incluso nel SAT, l'ASL non dovrà corrispondere onere alcuno per il componente sostituito, restando inteso che la sostituzione è da addebitarsi a difetto del componente o ad imperfetta riparazione. Le parti concordano che, nell'arco del periodo contrattuale, l'ASL sarà responsabile e liquiderà, sempreché dovuto, l'onere per la nuova sostituzione solo nell'eventualità che da apposita relazione tecnica della Ditta, confermata dall'Ufficio incaricato ASL e dal Sanitario responsabile del Servizio ove è collocato il bene, si evidenzia, specificando quindi le cause del nuovo

intervento, che la nuova sostituzione è attribuibile esclusivamente al personale dell'ASL ovvero ad un errato utilizzo del bene. =

**ART. 8** - Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati presso la sede ove il bene è collocato e solo dietro richiesta dell'Ufficio incaricato ASL o del Responsabile sanitario del servizio ove è collocato il bene. Interventi fuori sede saranno autorizzati previo consenso del Sanitario interessato e comunque senza ulteriori aggravii di spesa. =

**ART. 9** – La Ditta, escluso il caso del dolo o della colpa grave, è responsabile per i danni direttamente causati dal proprio personale durante le operazioni di manutenzione alle apparecchiature di cui trattasi o a cose o a persone presenti, sino al risarcimento del danno quantificato in contraddittorio tra le Parti, ovvero mediante azione risarcitoria. =

La Ditta dichiara sin da ora di rinunciare, nei confronti dell'ASL, al diritto di rivalsa verso i propri dipendenti rendendosi garante. In caso di guasti, non imputabili all'ASL, che provocano l'inutilizzo del bene o la sua sostanziale manutenzione, l'ASL ha facoltà di optare sia per la riparazione sia per l'indennizzo. In tal caso la Ditta si obbliga ad un rimborso pari al valore d'acquisto del bene, desumibile dagli atti dell'ASL, decurtato del 7 % (sette per cento) per ogni anno d'utilizzo dalla data di collaudo. =

**ART. 10** - Ai fini di consentire la migliore e puntuale prestazione da parte del personale del SAT, evitando tempi d'attesa, la Ditta si obbliga a comunicare al Servizio Sanitario interessato l'effettuazione dell'intervento di manutenzione programmata con preavviso di 48 ore. Resta comunque inteso che, ai sensi del precedente art. 5, nessun onere è dovuto dall'ASL per i tempi d'attesa da parte del personale della Ditta in carenza dei preavvisi suddetti. I preavvisi devono essere portati a conoscenza via fax all'Ufficio incaricato ASL. =



**ART. 11** - Gli interventi di manutenzione a carattere d'urgenza (quindi non preventivi) devono essere effettuati dal **SAT** entro il più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di 72 ore dalla chiamata. La chiamata deve constare da fonogramma. Non è ammessa altra forma di chiamata se non a mezzo fonogramma o via fax o per via epistolare. Le chiamate effettuate il sabato od in giorno prefestivo infrasettimanale devono essere espletate entro il 3° giorno feriale successivo. =

Entro tali termini (72 ore) sono compresi i tempi di viaggio da qualunque località dell'Italia. Gli interventi di manutenzione devono essere portati a compimento, nella migliore regola d'arte, entro il più breve tempo possibile e in ogni caso entro 240 ore lavorative dalla chiamata d'intervento di manutenzione. =

Il superamento di tale termine, se non opportunamente e preventivamente giustificato, comporterà l'applicazione delle penalità previste all'art. 14 e, in ogni caso, la decurtazione del canone corrispondente calcolato come stabilito all'art. 5.=

**ART. 12** - Non può essere assolutamente adottata da parte della **Ditta** la scusante, a motivazione del mancato intervento o dell'interruzione del **SAT**, che non sia stato corrisposto il prezzo convenuto se non trascorsi almeno 180 giorni dalla data di ricevimento, presso il protocollo **AUSL**, delle fatturazioni inerenti, sempreché le stesse non siano state formalmente contestate, tramite il Servizio Postale di Stato, con avviso di raccomandata. =

In ogni caso per tal eventuale inadempimento da parte dell'**ASL** la **Ditta** può porre in essere tutte le altre cautele ritenute opportune. =

**ART. 13** - A garanzia degli impegni assunti la **Ditta** deve prestare adeguata cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nell'eventualità che la cauzione sia prestata a mezzo fideiussione tramite gli istituti autorizzati, la

medesima deve avere le caratteristiche della fideiussione per i contratti delle OO.PP. e deve avere validità non inferiore a quella contrattuale. =

**ART. 14** - Nell'eventualità che la **Ditta** non ottemperi ai propri impegni saranno applicate, senza necessità di preventiva costituzione in mora, e decurtate dalle fatturazioni, le seguenti penalità. =

a) per risoluzione intervento dopo le 240 ore lavorative dalla chiamata, ma non superiore a 264 ore penale pari al 2% del valore contrattuale calcolato su base annua. =

b) dopo la terza infrazione di cui alla precedente lettera a) oppure per interventi eccedenti le 264 ore lavorative, quindi per interruzione del **SAT**, l'**ASL** applicherà una penale pari al 10% del valore contrattuale (art. 4) con facoltà di risoluzione del medesimo per colpa e dolo della **Ditta** con riserva d'ulteriori risarcimenti penali e civili per i danni e maggiori oneri che l'**ASL** andrà a sostenere e con automatico incameramento della cauzione nel caso di risoluzione. =

**ART. 15** - Il presente contratto decorre dallo **01 luglio 2001** per l'apparecchiatura cui all'offerta n° B01/13/S/PTH e dallo 01 \_\_\_\_ 2001 per l'apparecchiatura cui all'offerta n° B01/12/S/FRK, con scadenza unica al **31.\_\_\_\_.2004**, e potrà essere rinnovato alle medesime condizioni economiche anche per periodi differenti ma sempre con scadenza annuale salvo altri accordi opportunamente approvati da entrambe le Parti e formalizzati dall'**ASL**. In caso di variazioni economiche per maggiori oneri dovrà redigersi nuovo contratto. Resta l'obbligo d'accettazione, da parte della **Ditta**, dietro richiesta dell'**ASL**, d'eventuale proroga trimestrale alle medesime condizioni tecniche ed ai prezzi stabiliti col presente Contratto. Resta sempre salva la necessità di rinnovo epistolare concordato e non automatico. =

**ART. 16** - Il presente contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'**ASL**,

anche senza alcun motivo imputabile alla **Ditta**, alle scadenze annuali riconoscendo, nel caso, alla stessa il canone contrattuale stabilito per la durata reale dello stesso che deve risultare dall'offerta della **Ditta** e relativi allegati di cui all'art. 3.=

**ART. 17** - Per qualunque controversia inerente il presente Contratto, la **Ditta** costituisce la sede legale presso **L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA**- e per sua interpretazione ed esecuzione, competente il Foro di Cagliari. =

**ART. 18** - Le spese di bollo e di registrazione inerenti la presente convenzione, sono a carico della **Ditta**, senza diritto a rivalsa. Il presente Contratto sarà registrato a cura dell'**ASL** e spese a carico della **Ditta**, presso l'Ufficio del Registro d'Iglesias in casi di necessità e su semplice richiesta di una delle Parti contraenti. Il presente Contratto, letto e confermato, è sottoscritto dalle Parti in segno di piena accettazione come segue: =

La Ditta

Il Direttore Generale ASL n° 7

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente le clausole riportate agli: **art. 3-** (documenti integrativi), **art. 4-** (canone contrattuale e modalità di pagamento), **art. 5-** (oneri e modalità d'espletamento del **SAT**), **artt. 6 e 7-** (materiali di ricambio e garanzie degli stessi), **art. 9-** (responsabilità), **artt. 10 e 11-** (modalità d'espletamento del **SAT**), **art. 12-** (garanzia di continuità del Servizio Sanitario), **art. 14-** (penalità), **art. 15-** (validità, decorrenza e scadenze), **art. 16-** (rescissione anticipata), **art. 17-** (sede legale e Foro competente) e **art. 18** - (spese di bollo e di registrazione) che precedono.

Carbonia, \_\_\_\_\_ 2001

La Ditta

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* RAPPORTO ATTIVITA' \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

TRASMISSIONE OK

NR. TX/RX	3904
NR.TEL.CORRISPOND.	0498754240
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZIO	23/03 10:46
DURATA	04'44
PAGG.	9
RISULTATO	OK

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* RAPPORTO ATTIVITA' \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

TRASMISSIONE OK

NR. TX/RX	3906
NR.TEL.CORRISPOND.	07813922539
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZIO	23/03 11:01
DURATA	00'35
PAGG.	1
RISULTATO	OK

AZIENDA F.S.L. 7 - CARBONIA  
OSPEDALE CROBU - IGLESIAS  
DIVISIONE PNEUMOLOGIA  
Tel.07813922541

*Per cella  
URGENTE  
12/03/01 pm.*

Prot. N. 28/01  
Iglesias, 05/03/2001

PERVENUTA IL 07 MAR. 2001 / ABS 455

Oggetto: contratto assistenza tecnica spirometri Biomedin

A: Resp. Ufficio Acquisti

SEDE


In data 30 09 00 è scaduto il contratto di assistenza dello spirometro computerizzato e il 01 07 01 scadrà la garanzia del pneumotacografo portatile entrambi forniti dalla Ditta Biomedin di Padova.

Il sistema spirometro-analizzatore è composto da un software e componenti elettronici quali analizzatori rapidi di gas, etc. di particolare delicatezza che necessitano di periodici controlli onde poter valutare la precisione delle analisi. Di frequente ci rivolgiamo alla Ditta che nella maggior parte dei casi risolve i problemi che si presentano via telefono facendoci entrare nel programma per le opportune correzioni. Inoltre visto il numero consistente di esami eseguiti (quasi 1.000 all'anno) appare indispensabile un immediato intervento tecnico per la riparazione di eventuali guasti.


Pertanto si esprime parere favorevole al rinnovo del contratto di assistenza tecnica full risk per l'anno in corso come da contratti allegati.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo

Distinti saluti

Dot. Pietro 

N° due allegati



-----  
CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK  
-----

Contr. NoB01/12/S/FRK del 22/02/01

TRA

BIOMEDIN s.r.l. con sede in Padova, Piazza Insurrezione 1

E

il "CLIENTE": Ospedale F.lli Crobu - Pneumologia - Dr. Greco Iglesias

CONDIZIONI

1. Oggetto

1.1 BIOMEDIN fornisce un servizio di assistenza tecnica di tipo FULL RISK per le apparecchiature descritte nell'Allegato A secondo le modalità e nei limiti previsti nel presente Contratto a fronte dei canoni che il CLIENTE si impegna a versare a BIOMEDIN nei termini previsti al successivo articolo 8.

1.2 Il servizio di Assistenza prestato da BIOMEDIN al CLIENTE con il presente contratto comprenderà esclusivamente quelle apparecchiature descritte all'Allegato A che siano e vengano mantenute in normale stato di funzionamento, si trovino in condizioni ambientali normali, e non siano in stato di obsolescenza hardware o software.

2. Entrata in vigore - Durata

2.1 Il Contratto entra in vigore alla data del 1 gennaio 2001.

2.2 Il Contratto avrà durata fino alla fine dell'anno 2001.

2.3 E' escluso il rinnovo per tacito consenso.

3. Prestazioni

3.1 Con il presente Contratto BIOMEDIN si impegna a fornire al CLIENTE le seguenti prestazioni riguardanti l'apparecchiatura ed il relativo software:

- Una visita programmata nel corso dell'anno.
- Interventi su chiamata a domicilio del Cliente per guasti.
- Assistenza telefonica nel seguente orario: 8.30 - 12.45, 14.00 - 18.00 dal lunedì al venerdì.

3.2 Nel corso degli interventi saranno effettuati:

- Eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento.
- Controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
- Fornitura ed applicazione delle parti di ricambio sostituendole in loco.
- Esecuzione delle operazioni di pulitura e lubrificazioni necessarie ai soli strumenti per i quali viene richiesto l'intervento in funzione delle caratteristiche d'impiego.
- eliminazione dei guasti elettronici con sostituzione dei gruppi con altri originali su base di scambio.

4. Tempi di intervento


4.1 Per gli interventi su chiamata a domicilio del CLIENTE il tempo di intervento di un tecnico BIOMEDIN è di 48 - 72 ore.

5. Limitazione alle prestazioni

5.1 Le seguenti prestazioni sono escluse dal presente Contratto

- Interventi a domicilio per sostituzioni di materiale di consumo.
- L'assistenza ai calcolatori e alle stampanti.
- La pulitura degli strumenti espressamente richiesta dal Cliente.
- La riparazione di qualsiasi danno e/o vizio di funzionamento derivante da installazione e/o manutenzione effettuate, anche occasionalmente, in condizioni anormali o con negligenza, da parte del CLIENTE o del suo personale, o dall'intervento di qualsiasi persona non autorizzata da BIOMEDIN.
- La riparazione di danni e/o vizi di funzionamento risultanti dalla connessione, alle apparecchiature BIOMEDIN, di strumenti non autorizzati da BIOMEDIN.
- La riparazione di danni e/o vizi di funzionamento risultanti da cause esterne ai sistemi quali, a titolo esemplificativo, ma non tassativo, mancanze o fluttuazioni elettriche, fulmini o disastri naturali.

biomedin<sup>®</sup> s.r.l.  
Piazza Insurrezione, 1  
35137 PADOVA - ITALY



5.2 Nel caso il Servizio Tecnico o di Ingegneria Clinica eventualmente presenti all'interno della struttura del CLIENTE eseguano interventi sugli apparecchi BIOMEDIN, BIOMEDIN chiede di essere informata sulla natura dell'intervento.

6. Collaborazione con le strutture di servizio tecnico del CLIENTE

6.1 BIOMEDIN è pienamente disponibile alla collaborazione con i Servizi Tecnici o di Ingegneria Clinica del CLIENTE nei modi e nelle forme che verranno di volta in volta concordati.

7. Obblighi del CLIENTE

7.1 Il CLIENTE darà al personale BIOMEDIN incaricato del servizio libero e completo accesso alle apparecchiature per eseguire l'assistenza tecnica.

7.2 Il CLIENTE si impegna a comunicare a BIOMEDIN qualsiasi spostamento di sede delle apparecchiature. Qualora a seguito dello spostamento, BIOMEDIN constatasse che le apparecchiature non sono in buono stato di funzionamento e che il cattivo funzionamento è dovuto allo spostamento stesso, tutte le spese di ripristino delle apparecchiature saranno a carico del CLIENTE.

7.3 Il CLIENTE si impegna ad utilizzare materiale di consumo od accessori approvati dalla BIOMEDIN.

7.4 Il CLIENTE si impegna a rispettare le caratteristiche tecniche dell'installazione specificate da BIOMEDIN.

8. Canoni - Pagamenti

8.1 A fronte delle prestazioni rese da BIOMEDIN ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto, il CLIENTE si impegna a pagare a BIOMEDIN il canone specificato nell'Allegato A.

8.2 Qualora non diversamente concordato, i canoni saranno fatturati dalla BIOMEDIN sin dal primo mese successivo alla data di inizio del contratto e il CLIENTE dovrà effettuare il pagamento entro 90 giorni dalla data di fatturazione.

8.3 In caso di ritardo da parte del CLIENTE rispetto ai termini di pagamento previsti, decorreranno a favore di BIOMEDIN, automaticamente senza necessità di preventiva comunicazione, gli interessi di mora pari al tasso legale aumentato di sei (6) punti.

Qualora vi sia un ritardo di pagamento da parte del CLIENTE superiore a trenta (30) giorni rispetto ai termini di pagamento previsti, BIOMEDIN si riserva il diritto, a sua discrezione, di sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni fino al giorno del pagamento o di risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 9.3.

9. Risoluzione

9.1 Qualora una delle parti non adempia una o più delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'altra parte potrà richiedere l'adempimento mediante lettera raccomandata r.r.. Decorso trenta (30) giorni dal ricevimento di tale comunicazione senza che la parte inadempiente abbia dato rimedio all'inadempimento l'altra parte potrà risolvere, con effetto immediato, il presente Contratto.

9.2 In ogni caso di risoluzione anticipata del presente Contratto per fatto o colpa del CLIENTE la BIOMEDIN avrà diritto a titolo di penale ai canoni dovuti fino alla normale scadenza del contratto.

9.3 BIOMEDIN, inoltre, avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, qualora

- si verificano mutamenti significativi nel controllo e/o nella gestione del CLIENTE
- vi sia un ritardo nei pagamenti da parte del CLIENTE superiore a trenta (30) giorni rispetto ai termini concordati. In ogni caso sono fatti salvi tutti i diritti di BIOMEDIN.

10. Limitazione di responsabilità

10.1 Il presente Contratto costituisce la totalità degli impegni e delle obbligazioni assunte da BIOMEDIN nei confronti del Cliente.


Rimane pertanto esclusa ogni responsabilità della medesima per danni diretti o indiretti di qualsiasi genere o natura connessi o derivanti dal presente Contratto (inclusi i danni derivanti dalla perdita di profitti, dati, tempo, informazioni od i altre utilità economiche o da arresto o diminuzione della produzione dovuti ad una disfunzione delle apparecchiature), comunque tali danni si siano prodotti.

10.2 BIOMEDIN non potrà essere ritenuta responsabile per il ritardo o l'inadempimento di qualsivoglia obbligazione prevista nel Contratto dovuto a circostanze imprevedibili o al di fuori del proprio controllo, comunque non imputabili a BIOMEDIN. Tra tali circostanze sono da considerarsi incluse, a titolo esemplificativo, ma non tassativo, guerre, rivoluzioni, insurrezioni, atti di qualsiasi pubblica autorità, mancanze o ritardi nei mezzi di trasporto, scioperi, eventi naturali.

10.3 BIOMEDIN declina ogni responsabilità in ordine all'osservanza degli obblighi ad essa derivati dal presente Contratto nei seguenti casi:

- le condizioni particolari di cui all'art. 7 non siano rispettate dal Cliente;
- fatti illeciti commessi dal suo personale, come per eventuale indebito uso da parte del medesimo dei segreti d'ufficio del Cliente.





11. Disposizioni generali

11.1 I diritti e le obbligazioni sorte ai sensi del presente Contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. BIOMEDIN avrà, tuttavia, la facoltà di concedere in sub-appalto a terzi l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.

11.2 Qualora una qualsiasi clausola del Contratto fosse dichiarata invalida, nulla o inefficace, tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del Contratto.

11.3 Il presente Contratto costituisce l'intero accordo raggiunto tra le parti relativamente al suo oggetto, abroga e sostituisce ogni e qualsiasi precedente o contemporanea comunicazione, proposta o dichiarazione, anche verbale, sul medesimo oggetto. Il presente Contratto e i suoi allegati potranno essere modificati esclusivamente per iscritto con la sottoscrizione di entrambe le parti.

12. Segretezza

12.1 Qualora le parti desiderino che informazioni fornite all'altra parte ai sensi del Contratto siano considerate confidenziali, esse identificheranno tali informazioni come "Confidenziali" o "Riservate". Le parti si impegnano a mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Riservate e ad utilizzare tali Informazioni Riservate esclusivamente per gli scopi previsti nel Contratto. Le presenti disposizioni non pregiudicano altri accordi di segretezza conclusi tra le parti.

12.2 L'obbligo di segretezza di cui al presente articolo 12 resterà in vigore anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Contratto.

13. Foro Competente

13.1 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Padova.

BIOMEDIN s.r.l.

CLIENTE

 s.r.l.  
Piazza Insurrezione, 1  
35137 PADOVA - ITALY  
Timbro e Firma

-----  
Timbro e Firma


-----  
Luogo e Data

-----  
Luogo e Data

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C. il CLIENTE dichiara di avere letto, esaminato e di approvare specificatamente tutte le clausole, pattuizioni e condizioni di cui agli articoli 2 (Entrata in Vigore - Durata); 7 (Obblighi del Cliente); 8 (Canoni - Pagamenti), 9 (Risoluzione), 10 (Limitazione di responsabilità); 11 (Disposizioni generali); 12 (Segretezza); 13 (Foro Competente).

CLIENTE

-----  
Timbro e Firma



biomedin<sup>®</sup>

STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

Alla cortese attenzione di:

**Egr. Dott. Greco**

Azienda USL 7

Ospedale F.lli Crobu

Div. Pneumologia

Località Canonica

09016 Iglesias (CA)

Padova, 22 febbraio 2001

**ALLEGATO A- Offerta B01/12/S/FRK del 22 febbraio 2001**


n. 1	Contratto di assistenza tecnica Full Risk	
	Data decorrenza:	1 gennaio 2001
	Data scadenza:	31 dicembre 2001
	Codice strumenti:	<u>BAIRESHECOBR</u>
	Importo	L 5.095.000 + IVA

CONDIZIONI DI FORNITURA

IVA: 20% a Vostro carico  
Pagamento: 90 giorni d.f.

**biomedin<sup>®</sup>** s.r.l.  
Piazza Insurrezione, 1  
35137 PADOVA - ITALIA

*Spontaneo*



biomedin®

STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

-----  
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PNEUMOTACOGRFO  
-----

Contr. No. B01/13/S/PTH del 22/02/01

TRA

BIOMEDIN s.r.l. con sede in Padova, Piazza Insurrezione 1

E

il "CLIENTE": Az. USL 7 Carbonia - Ospedale F.lli Crobu - Pneumologia - Iglesias

CONDIZIONI

1. Oggetto

1.1 BIOMEDIN fornisce un servizio di assistenza tecnica per il pneumotacografo secondo le modalità e nei limiti previsti nel presente Contratto a fronte dei canoni che il CLIENTE si impegna a versare a BIOMEDIN nei termini previsti al successivo articolo 7.

1.2 Il servizio di Assistenza prestato da BIOMEDIN al CLIENTE con il presente contratto riguarderà esclusivamente quei pneumotacografi descritti che siano e vengano mantenuti in normale stato di funzionamento, si trovino in condizioni ambientali normali, e non siano in stato di obsolescenza hardware o software.

2. Entrata in vigore - Durata

2.1 Il Contratto entra in vigore alla data del 1° luglio 2001.

2.2 Il Contratto avrà durata fino alla fine dell'anno 2001.

2.3 E' escluso il rinnovo per tacito consenso.

3. Prestazioni

3.1 Con il presente Contratto BIOMEDIN si impegna a fornire al CLIENTE le prestazioni scelte dal CLIENTE stesso sulla base delle opzioni 1 - 2 proposte nell'Allegato A, e piu' specificatamente di seguito elencate, riguardanti il pneumotacografo ed il relativo software:

- Assistenza telefonica nel seguente orario: 8.30 - 12.45, 14.00 - 18.00 dal lunedì al venerdì.

- Interventi tecnici di riparazione presso la sede Biomedin in Padova.

- Per interventi che richiedano piu'di tre giorni lavorativi, fornitura di uno strumento sostitutivo funzionale per il periodo di fermo.

3.2 La riparazione comprende:


- Eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento.

- Controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

- Fornitura ed applicazione delle parti di ricambio per sostituzione.

- Esecuzione delle operazioni di pulitura e lubrificazioni necessarie ai soli strumenti per i quali viene richiesto l'intervento in funzione delle caratteristiche d'impiego.

biomedin s.r.l.  
Piazza Insurrezione, 1  
35137 PADOVA - ITALY



4. Limitazione alle prestazioni

4.1 Le seguenti prestazioni sono escluse dal presente Contratto

- Interventi a domicilio.
- L'assistenza ai calcolatori e alle stampanti.
- La pulitura degli strumenti espressamente richiesta dal Cliente.
- La riparazione di qualsiasi danno e/o vizio di funzionamento derivante da installazione e/o manutenzione effettuate, anche occasionalmente, in condizioni anormali o con negligenza, da parte del CLIENTE o del suo personale, o dall'intervento di qualsiasi persona non autorizzata da BIOMEDIN.
- La riparazione di danni e/o vizi di funzionamento risultanti dalla connessione, alle apparecchiature BIOMEDIN, di strumenti non autorizzati da BIOMEDIN.
- La riparazione di danni e/o vizi di funzionamento risultanti da cause esterne ai sistemi quali, a titolo esemplificativo, ma non tassativo, mancanze o fluttuazioni elettriche, fulmini o disastri naturali.

4.2 Nel caso il Servizio Tecnico o di Ingegneria Clinica eventualmente presenti all'interno della struttura del CLIENTE eseguano interventi sugli apparecchi BIOMEDIN, BIOMEDIN chiede di essere informata sulla natura dell'intervento.

5. Collaborazione con le strutture di servizio tecnico del CLIENTE

5.1 BIOMEDIN è pienamente disponibile alla collaborazione con i Servizi Tecnici o di Ingegneria Clinica del CLIENTE nei modi e nelle forme che verranno di volta in volta concordati.

6. Obblighi del CLIENTE

6.1 Il CLIENTE darà al personale BIOMEDIN incaricato del servizio libero e completo accesso alle apparecchiature per eseguire l'assistenza tecnica.

6.2 Il CLIENTE si impegna ad utilizzare materiale di consumo od accessori approvati dalla BIOMEDIN.

6.3 Il CLIENTE si impegna a rispettare le caratteristiche tecniche dell'installazione specificate da BIOMEDIN.

7. Canoni - Pagamenti

7.1 A fronte delle prestazioni rese da BIOMEDIN nei termini e alle condizioni previste nel presente Contratto, il CLIENTE si impegna a pagare a BIOMEDIN il canone dell'opzione scelta specificato nell'Allegato A.

7.2 Qualora non diversamente concordato, i canoni saranno fatturati dalla BIOMEDIN sin dal primo mese successivo alla data di inizio del contratto e il CLIENTE dovrà effettuare il pagamento entro 90 giorni dalla data di fatturazione.


7.3 In caso di ritardo da parte del CLIENTE rispetto ai termini di pagamento previsti, decorreranno a favore di BIOMEDIN, automaticamente senza necessità di preventiva comunicazione, gli interessi di mora pari al tasso legale aumentato di sei (\*\*) punti.

Qualora vi sia un ritardo di pagamento da parte del CLIENTE superiore a trenta (30) giorni rispetto ai termini di pagamento previsti, BIOMEDIN si riserva il diritto, a sua discrezione, di sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni fino al giorno del pagamento o di risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 9.3.

8. Risoluzione

8.1 Qualora una delle parti non adempia una o più delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'altra parte potrà richiedere l'adempimento mediante lettera raccomandata r.r.. Decorso trenta (30) giorni dal ricevimento di tale comunicazione senza che la parte inadempiente abbia dato rimedio all'inadempimento l'altra parte potrà risolvere, con effetto immediato, il presente Contratto.

**Biomedin**  
Piazza Insurrezione, 1  
35137 PADOVA - ITALY



8.2 In ogni caso di risoluzione anticipata del presente Contratto per fatto o colpa del CLIENTE la BIOMEDIN avrà diritto a titolo di penale ai canoni dovuti fino alla normale scadenza del contratto.

8.3 BIOMEDIN, inoltre, avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, qualora

- si verificano mutamenti significativi nel controllo e/o nella gestione del CLIENTE
- vi sia un ritardo nei pagamenti da parte del CLIENTE superiore a trenta (30) giorni rispetto ai termini concordati. In ogni caso sono fatti salvi tutti i diritti di BIOMEDIN.

#### 9. Limitazione di responsabilità

9.1 Il presente Contratto costituisce la totalità degli impegni e delle obbligazioni assunte da BIOMEDIN nei confronti del Cliente.

Rimane pertanto esclusa ogni responsabilità della medesima per danni diretti o indiretti di qualsiasi genere o natura connessi o derivanti dal presente Contratto (inclusi i danni derivanti dalla perdita di profitti, dati, tempo, informazioni o di altre utilità economiche o da arresto o diminuzione della produzione dovuti ad una disfunzione delle apparecchiature), comunque tali danni si siano prodotti.

9.2 BIOMEDIN non potrà essere ritenuta responsabile per il ritardo o l'inadempimento di qualsivoglia obbligazione prevista nel Contratto dovuto a circostanze imprevedibili o al di fuori del proprio controllo, comunque non imputabili a BIOMEDIN. Tra tali circostanze sono da considerarsi incluse, a titolo esemplificativo, ma non tassativo, guerre, rivoluzioni, insurrezioni, atti di qualsiasi pubblica autorità, mancanze o ritardi nei mezzi di trasporto, scioperi, eventi naturali.

9.3 BIOMEDIN declina ogni responsabilità in ordine all'osservanza degli obblighi ad essa derivati dal presente Contratto nei seguenti casi:

- le condizioni particolari di cui all'art. 7 non siano rispettate dal Cliente;
- fatti illeciti commessi dal suo personale, come per eventuale indebito uso da parte del medesimo dei segreti d'ufficio del Cliente.

#### 10. Disposizioni generali

10.1 I diritti e le obbligazioni sorte ai sensi del presente Contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. BIOMEDIN avrà, tuttavia, la facoltà di concedere in sub-appalto a terzi l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.


10.2 Qualora una qualsiasi clausola del Contratto fosse dichiarata invalida, nulla o inefficace, tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del Contratto.

10.3 Il presente Contratto costituisce l'intero accordo raggiunto tra le parti relativamente al suo oggetto, abroga e sostituisce ogni e qualsiasi precedente o contemporanea comunicazione, proposta o dichiarazione, anche verbale, sul medesimo oggetto. Il presente Contratto e i suoi allegati potranno essere modificati esclusivamente per iscritto con la sottoscrizione di entrambe le parti.

#### 11. Segretezza

11.1 Qualora le parti desiderino che informazioni fornite all'altra parte ai sensi del Contratto siano considerate confidenziali, esse identificheranno tali informazioni come "Confidenziali" o "Riservate". Le parti si impegnano a mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Riservate e ad utilizzare tali Informazioni Riservate esclusivamente per gli scopi previsti nel Contratto. Le presenti disposizioni non pregiudicano altri accordi di segretezza conclusi tra le parti.

biomedin  
Piazza Insu:  
35137 PADOVA - ITALY



biomedin™

STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

B01/13/S/PTH del 22/02/01  
pag.4

11.2 L'obbligo di segretezza di cui al presente articolo 12 resterà in vigore anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Contratto.

12. Foro Competente

12.1 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Padova.

BIOMEDIN s.r.l.

CLIENTE

**biomedin** s.r.l.

--- Piazza Insurrezione, 1  
- 35137 PADOVA - ITALY

Timbro e Firma

-----  
Timbro e Firma


-----  
Luogo e Data

-----  
Luogo e Data

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C. il CLIENTE dichiara di avere letto, esaminato e di approvare specificatamente tutte le clausole, pattuizioni e condizioni di cui agli articoli 2 (Entrata in Vigore - Durata); 7 (Obblighi del Cliente); 8 (Canoni - Pagamenti), 9 (Risoluzione), 10 (Limitazione di responsabilità); 11 (Disposizioni generali); 12 (Segretezza); 13 (Foro Competente).

CLIENTE

-----  
Timbro e Firma



biomedin<sup>®</sup>

biomedin s.r.l.

Via S. Maria

35130

STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

Alla cortese attenzione di:

**Egr. Dott. Greco**

Azienda USL 7

Ospedale F.lli Crobu

Div. Pneumologia

Località Canonica

09016 Iglesias (CA)

Padova, 22 febbraio 2001

**DURATA: 1 LUGLIO 2001 - 31 DICEMBRE 2001**

**OFFERTA B01/13/S/PTH del 22/02/01- PNEUMOTACOGRAFO**

OPZIONE 1

n. 1	Contratto di assistenza tecnica con - servizio di hot line telefonica - spedizione via corriere dello strumento al laboratorio Biomedin e riparazione entro 7 giorni lavorativi	
	Importo	L.502.500 + IVA

OPZIONE2

n. 1	Contratto di assistenza tecnica con - servizio di hot line telefonica - spedizione via corriere dello strumento al laboratorio Biomedin e riparazione entro 7 giorni lavorativi - sostituzione temporanea dello strumento con altro sostitutivo per il periodo di fermo	
	Importo	L.695.000 + IVA

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

IVA: 20% a Vostro carico  
Pagamento: 90 giorni d.f.

**biomedin** s.r.l.  
Piazza Insurrezione, 1  
35130 PADOVA - ITALY

**N.B. DA SPECIFICARE L'OPZIONE SCELTA**

AZIENDA F.S.L. 7 - CARBONIA  
OSPEDALE CROBU - IGLESIAS  
DIVISIONE PNEUMOLOGIA

protocollo: 62/00

Data ~~2-8 GIU.~~ 2000

Oggetto: contratto di sponsorizzazione spirometro portatile

Al Responsabile Uff. Acquisti  
e p.c. Responsabile Amministrativo Polo Ospedaliero  
SEDE

Si comunica che in data odierna è stato consegnato il Pneumotacografo (spirometro) portatile della Ditta Biomedin come da contratto di sponsorizzazione con la Ditta Astra-Zeneca S.p.A. Detto strumento è funzionante in tutte le sue parti. Si allega copia documento di trasporto. In attesa di copia della delibera di acquisizione porgo

distinti Saluti  
Dott. Pietro Greco



## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

- ASTRAZENECA S.p.A. (cod. fisc. e part. Iva: 00735390155), in persona del suo Marketing Vice President Dr. Massimo Barindelli, con sede in Basiglio, via F. Sforza, Palazzo Volta (di seguito denominata "AstraZeneca")

e

- la ASL N. 7 Carbonia (Part. Iva: 02261310920), in persona del Direttore Generale Dr. Mario Raimondi, con sede in Carbonia, Via Dalmazia 83 (di seguito denominata "ASL")

premesso

- che la ASL, al fine di migliorare la qualità dei servizi prestati, si propone di dotare il Presidio tisiopneumologico di uno spirometro (di seguito denominato l'"apparecchio");
- che AstraZeneca si rende disponibile a sottoscrivere con la ASL un contratto di sponsorizzazione che disciplini la veicolazione del marchio AstraZeneca;
- che l'art.43 L. 449/1997 e l'art. 30 comma 8 lett. c) L. 488/99 incoraggiano gli enti ed i privati alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione che garantiscano il miglioramento della qualità dei servizi prestati e valorizzino l'immagine delle imprese;
- che è necessario che le parti regolino i reciproci rapporti in conformità alle vigenti normative e secondo i termini e le condizioni previste nel presente contratto;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

### 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

### 2. OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte di AstraZeneca dell'apparecchio in modo visibile ed accessibile al personale sanitario afferente al Presidio di tisiopneumologia.

### 3. OBBLIGAZIONI DELLA ASL

Con il presente contratto, a fronte del corrispettivo di cui al successivo art.4, la ASL si impegna a pubblicizzare e a rendere testimonianza al marchio AstraZeneca mediante l'applicazione di targhetta riportante il marchio stesso sul bene da collocare all'interno del Presidio di tisiopneumologia in maniera tale da risultare visibile al personale sanitario.

La ASL si fa carico di tutti gli adempimenti di natura fiscale, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto previsto in tema di fatturazione e Iva.

### 4. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della sponsorizzazione consiste nella fornitura dell'apparecchio di cui alle premesse in favore della ASL.

La sponsorizzazione del marchio AstraZeneca sull'apparecchio, configurandosi come prestazione pubblicitaria, è operazione soggetta ad IVA. Pertanto la ASL emetterà una fattura di Lit. 10.308.000 indicando nelle condizioni di pagamento il pagamento in natura con consegna da parte di AstraZeneca dell'apparecchio, del valore di Lit. 8.590.000 a cui va aggiunta la somma di Lit. 1.718.000 per l'Iva.

A fronte della fattura emessa dalla ASL quale corrispettivo della sponsorizzazione, AstraZeneca, in adempimento all'art. 13 del DPR 633/72 emetterà una fattura di permuta degli apparecchi per un valore di Lit. 10.308.000. Le due fatture saranno conseguentemente compensate fra di loro.

Qualora l'ASL non svolga in modo abituale attività di servizi a terzi, sarà esente dalla fatturazione ma dovrà rilasciare idonea ricevuta con indicazione della non applicabilità dell'imposta IVA, ex art. 4 DPR 633/72, indicando in ogni caso che il bene è stato ricevuto a titolo di controprestazione nel contesto di un contratto di sponsorizzazione.

#### 5. RISERVATEZZA - PRIVACY

La ASL si impegna a considerare riservata ogni informazione fornitagli da AstraZeneca e a non rivelarla a terzi senza il preventivo consenso scritto dello stesso.

A seguito dell'informativa scambiata ai sensi della L. 675/96, le parti si autorizzano reciprocamente ad inserire e trattare i rispettivi dati personali nelle banche dati cartacee o informatiche istituite con finalità statistiche o contabili.

#### 6. DURATA

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione per tutto il periodo di installazione dell'apparecchio da parte di AstraZeneca presso la ASL.

#### 7. RISOLUZIONE

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell'ASL, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto di AstraZeneca alla restituzione di quanto già corrisposto e il risarcimento dei danni diretti.

#### 8. LEGGE - FORO COMPETENTE

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana ed ogni controversia derivante dalla sua interpretazione o esecuzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### 9. RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Approved as to  
legal form by \_\_\_\_\_

ASTRAZENECA S.p.A.  
Marketing Vice President  
Dr. Massimo Barindelli

\_\_\_\_\_



Li, 2 MAG. 2000

ASL N. 7 Carbonia  
Direttore Generale  
Dr. Mario Raimondi


\_\_\_\_\_

Permittente ABS FAX N° 142/02-04-04

<b>BIOMEDIN s.r.l.</b> Piazza Insurrezione, 1 35137 PADOVA - ITALY P. IVA 00919320283 Tel. 049/8751644 Fax. 049/8754240	DOCUMENTO DI TRASPORTO: N° 107	DEL 21-06-00
	A MEZZO: <input checked="" type="checkbox"/> VETTORE <input type="checkbox"/> CEDENTE <input type="checkbox"/> CESSIONARIO	

CESSIONARIO: Astra Zeneca SpA Palazzo Volta - Ufficio Tea Via F. Sforza 20080 BASIGLIO (MI)	LUOGO DESTINAZIONE: ASL N. 7 Presidio Tisiopneumologico Ospedale Pediatrico F.lli Crobu Loc. Canonica - Dr. Greco 09016 IGLESIAS (CA)	
PARTITA IVA: 00735390155	NOTE: -	
CODICE FISCALE: 00735390155		
CAUSALE DEL TRASPORTO: Vendita	VS. ORD. AZIS del 23/5/00	<input type="checkbox"/> IN CONTO <input type="checkbox"/> A SALDO

QUANTITA':	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA'):	IMPORTO:
N. 01	Sistema Baires II completo di: - Pneumotacografo Biomedin di tipo fleisch termostato autonomo e portatile a batteria rispondente alla normativa europea ed americana; - licenza d'uso del software interno di spirometria; - carica batterie e conversione infrarosso seriale; - licenza del software applicativo, per uso professionale per l'interazione con il personal computer; - pacchetto di batterie ricaricabili, accessori d'uso (boccagli e tubi); - manuale operativo, un anno di garanzia e assistenza tecnica; - iscrizione ad un corso di spirometria; - installazione collaudo e introduzione al sistema.	

				TOTALE:	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: SCATOLA	N° COLLI: 01	PESO KG:	PORTO: FRANCO	EQUIVALENTE A:	
VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA: TNT GLOBAL EXPRESS - VIA DEL SANTO - LIMENA	DATA DEL RITIRO: 22/06/00	ORA DEL RITIRO: 12.00	FIRME:		
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO: <input type="checkbox"/> CEDENTE <input type="checkbox"/> CESSIONARIO				FIRMA DEL CONDUCENTE:	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI:			NUMERO PROGRESSIVO:	FIRMA DEL CESSIONARIO: 26-06-00 